



# COMUNE DI MONTORSO VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA  
Piazza Malenza, n. 39 – 36050 MONTORSO VICENTINO  
C.F. 81000420240 – P.IVA 00199830241

Telefono 0444/685402 – fax 0444/484057 e-mail: info@comune.montorsovicentino.vi.it

Montorso Vicentino, 11/12/2023

ORIGINALE

## Ordinanza n. 68

<b>Oggetto:</b>	<b>ADOZIONE, FINO AL 30 APRILE 2024, DELLE MISURE TEMPORANEE ED URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA.</b>
-----------------	--

### IL SINDACO

#### PREMESSO CHE:

- il traffico veicolare, unitamente alle altre fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall'esercizio degli impianti termici, ecc. è una delle principali cause della formazione degli inquinanti primari di composti organici volatili, inclusi benzene e idrocarburi policiclici aromatici, di particelle sospese e della loro frazione respirabile, di ossidi di azoto e di monossido di carbonio, che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico urbano;
- tali inquinanti producono effetti negativi sulla salute e costituiscono una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il D.lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale e fissa i limiti di legge per la tutela della salute umana e dell'ambiente, stabilendo il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM<sub>10</sub> pari a 50 µg/m<sup>3</sup> da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;

#### PRESO ATTO CHE:

- la Regione Veneto con deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 18 aprile 2016 ha approvato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (PRTRA) e con successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 ha approvato il "*Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano*", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente, accordo che individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM<sub>10</sub>: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;
- le modalità di valutazione dei livelli di allerta di PM<sub>10</sub> sono effettuate considerando i superamenti consecutivi del valore limite giornaliero del PM<sub>10</sub> misurati fino al giorno precedente e i dati previsti dal modello SPIAIR per il giorno in corso e i due giorni successivi, in modo da prevedere in anticipo i fenomeni di accumulo del PM<sub>10</sub>, attivando tempestivamente le misure emergenziali al fine di ridurre nel più breve tempo possibile le concentrazioni di PM<sub>10</sub>;
- l'attivazione delle misure di contenimento è disposta dai Comuni a seguito della comunicazione effettuata da ARPAV ed è modulata su tre gradi di allerta per il PM<sub>10</sub> sulla base del numero di giorni consecutivi misurati e previsti di superamento del valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup> secondo il seguente schema:
  - Livello Verde, NESSUNA ALLERTA quando il numero di giorni è inferiore a 4;
  - Livello Arancio, 1° GRADO DI ALLERTA quando il numero di giorni è almeno pari a 4;
  - Livello Rosso, 2° GRADO DI ALLERTA quando il numero di giorni è almeno pari a 10;rientro al livello verde con almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero;

- il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) convocato dalla Regione Veneto nelle date 6 settembre 2018, 5 settembre 2019 e 26 settembre 2019, relativamente alle misure previste dall'Accordo Padano e declinate nel territorio regionale, ha ribadito l'obbligatorietà dell'applicazione dell'accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano, in particolare con l'adozione delle misure di limitazione della circolazione stradale, sia per le autovetture che per i veicoli commerciali, confermando le misure temporanee omogenee da attivarsi in caso di raggiungimento dei diversi livelli emergenziali;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1855 del 29/12/2020 (BUR n. 14 del 31/12/2020) è stata approvata la revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale, secondo la quale il Comune di Montorso Vicentino risulta inserito nella zona "IT0520 - Agglomerato di Vicenza" nell'ambito del PRTRA;

#### **PRESO ATTO CHE:**

- il Comune di Montorso Vicentino è inserito nella zona individuata con codice IT0520 – (denominazione) **AGGLOMERATO DI VICENZA**;
- il “Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’Aria nel Bacino Padano”, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6/06/2017, dispone, tra l’altro, che:
  - a) le limitazioni della circolazione si applica prioritariamente nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale;
- ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 155/2010 è da considerarsi **agglomerato**:
 

*“una zona costituita da un'area urbana o da un insieme di aree urbane che distano tra loro non più di qualche chilometro oppure da un'area urbana principale e dall'insieme delle aree urbane minori che dipendono da quella principale sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci, avente:*

  - 1) una popolazione superiore a 250.000 abitanti;

*Oppure:*

  - 2) una popolazione inferiore a 250.000 abitanti e una densità di popolazione per km<sup>2</sup> superiore a 3.000 abitanti”.
- in relazione a questa definizione, si evidenzia quanto segue:
  - il Comune di Montorso Vicentino dista dal Comune di Vicenza circa 20 chilometri;
  - non esiste una dipendenza sul piano demografico;
  - sul piano dei servizi e dei flussi di persone e merci la dipendenza non è diversa da quella di altri Comuni collocati in altre zone;
  - il Comune di Montorso Vicentino non condivide con il Comune di Vicenza strumenti quali piano mobilità, piano del traffico, servizio pubblico di trasporti tali da poterlo considerare nel medesimo aggregato;
  - non è presente sul territorio comunale un adeguato servizio pubblico locale.
- l’esame dell’Allegato B della DGR n. 1855/2020, che riporta tutta la zonizzazione della Regione del Veneto ai sensi del D. Lgs. n. 155/2010, evidenzia che negli altri agglomerati individuati, i comuni inseriti negli agglomerati stessi sono direttamente confinanti con il Comune Capoluogo, mentre per spostarsi dal Comune di Vicenza a quello di Montorso Vicentino dovremmo passare il territorio di quattro Comuni (Creazzo, Altavilla Vicentina, Sovizzo e Montebelluna).

Esaminati i dati dell’inventario delle emissioni, reperibile alla pagina:

<https://aria.provincia.vicenza.it/patto-dei-sindaci>, studio dettagliato svolto dalla Provincia di Vicenza nello stimare le emissioni inquinanti ripartite per settori economici per tutti i 114 Comuni della Provincia.

Evidenziato quanto segue:

- complessivamente ogni anno il territorio della Provincia di Vicenza emette in atmosfera 2.868 tonnellate di PM<sub>10</sub> pari ad una media di 5,8 kg/anno/abitante, mentre il Comune di Montorso Vicentino emette in atmosfera 11,32 tonnellate di PM<sub>10</sub> pari ad una media di 3,6 Kg/anno/abitante; valore ben al di sotto non solo alla media della Provincia di Vicenza, ma anche alla media UE che si assesta sui 4,3 kg/anno/abitante.
- il contributo della mobilità al carico emissivo di polveri sottili è pari rispettivamente al 10,16% per le PM<sub>2,5</sub> e 11,53% per il PM<sub>10</sub>;
- Valutato di mantenere per gli altri inquinanti (Ossidi di Azoto, Composti Organici Volatili, Anidride Solforosa e Ammoniaca), le limitazioni previste per l’agglomerato Vicenza;
- Ritenuto di rinviare ad un successivo provvedimento le misure interdittive relativa alla mobilità in relazione allo scarso apporto, in termini di carico emissivo di polveri sottili, del traffico veicolare;

#### **VISTI:**

- Il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM<sub>10</sub>);
- il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’art. 4 comma 1 lett. a) e c)

del D.lgs. 19/08/2005 n. 192”, in particolare l’art. 5 comma 1;

- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e del territorio n. 186 del 7 novembre 2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
- Gli artt. 5, 6 e il comma 1, lettere a) e b) dell’art. 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e relativo Regolamento;
- La Circolare del Ministero dell’Ambiente del 30 giugno 1999, n. 2708/99/SIAR “Attuazione del decreto del Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità, del 21 aprile 1999, n. 163 per l’individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione”;
- La delibera di Giunta Regionale del 26 novembre 2004, n. 3748, come modificata dalla successiva delibera di Giunta Regionale dell’11 aprile 2006, n. 963 il cui nuovo punto 2) recita: “i veicoli d’epoca e d’interesse storico e collezionistico, al fine di essere esonerati da qualsiasi regime relativo alle restrizioni della circolazione, debbano essere iscritti negli appositi registri tenuti da una delle Associazioni riconosciute dal Nuovo Codice della Strada (art. 60, D.lgs. 285/1992) oppure da una delle Associazioni aderenti alla specifica Federazione Internazionale”;
- Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA) approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 90 del 18 aprile 2016 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 44 del 10 maggio 2016;
- La deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 che ha approvato il “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”;
- L’art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni e integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 che ha approvato il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea;
- le indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) nell’incontro del 24/06/2021 con cui sono state presentate sinteticamente le misure straordinarie, integrative rispetto a quelle previste dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera e dall’Accordo di Bacino Padano. Il Pacchetto regionale per la qualità dell’aria riguarda principalmente i settori dell’agricoltura, dei trasporti e del riscaldamento prevedendo sia azioni di incentivazione sia misure temporanee (valide in generale dal 1° ottobre al 30 aprile) collegate anche ad episodi di inquinamento più critici, interessando anche molti Comuni del territorio regionale fino ad ora non coinvolti dall’Accordo di Bacino Padano;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del 09/08/2021 che fornisce alcuni indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste nella DGRV 238/2021, avente ad oggetto “Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea”;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’art. 182 comma 6-bis;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 10 febbraio 2015 che fornisce “indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell’art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006”;
- il D.M. Sanità 5 Settembre 1994;
- L’art. 50, c. 10, e l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- Il “Regolamento Comunale di Igiene del Comune di Montorso Vicentino” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 05.09.1972;
- Il “Piano della qualità dell’aria del Comune di Montorso Vicentino” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 28.03.2023.

#### **VALUTATI:**

- Gli esiti del T.T.Z. del 29.09.2023 e le proposte discusse in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto con i provvedimenti sopra richiamati;
- il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 coordinato con la legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103, recante: “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.”, ed in particolare l’art. 10 “Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione. Procedura d’infrazione n. 2014/2147”, di seguito riportato:
  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 182, comma 6 -bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e fatta salva la possibilità di adottare speciali deroghe per motivi sanitari e di sicurezza e per altri motivi previsti dalla normativa vigente, nelle zone individuate ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, appartenenti alle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite, giornaliero o annuale, di qualità dell’aria ambiente previsti per il materiale particolato PM<sub>10</sub> dall’allegato XI al medesimo decreto legislativo n. 155 del 2010, le pratiche agricole di cui al medesimo articolo 182, comma

6 -bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono ammesse solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle zone interessate da superamenti del valore limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di monitoraggio e per il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di tale anno e il 30 settembre dell'anno seguente. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni pubblicano sul proprio sito internet istituzionale l'elenco di tali zone entro il 30 settembre di ciascun anno.

**RICORDATO** quanto disposto dall'articolo 182 (smaltimento dei rifiuti), comma 6-bis, del D. Lgs. n. 152/2006, che di seguito si riporta:

*6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) , effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti.*

**VISTA** la necessità di dare una corretta interpretazione ed applicazione dell'articolo 10 della L. n. 103/2023 di conversione del D. Legge n. 69/2023, la Regione del Veneto ricorda che:

• rimane valido quanto previsto dalla DGR 238/2021 secondo la quale il divieto di abbruciamento si applica sull'intero territorio regionale nel periodo 1° ottobre – 30 aprile.

**Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:**

## **ORDINA**

l'istituzione, dalla data odierna al 30 aprile 2024, salvo specifiche diverse indicazioni, degli obblighi, limitazioni e divieti di seguito indicati.

### **A) MISURE ESTESE A TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE**

#### **In tutto il territorio comunale È FATTO DIVIETO:**

##### **A1) di mantenere acceso il motore:**

- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza degli impianti semaforici;

##### **A2) di combustione di materiale vegetale all'aperto:**

- è fatto divieto di effettuare combustioni all'aperto di materiale vegetale;
- costituiscono eccezione al divieto di effettuare combustione di materiale vegetale all'aperto, le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali adeguatamente documentate secondo le modalità previste dalle vigenti normative;
- in deroga al divieto di effettuare combustioni all'aperto di materiale vegetale potrà essere autorizzata, con specifica Ordinanza Sindacale, l'accensione dei tradizionali falò dell'Epifania legati a consolidate tradizioni pluriennali, organizzati esclusivamente da Associazioni e/o Parrocchie;

### **B) MISURE RELATIVE AI GENERATORI DI CALORE:**

#### **B1) È FATTO OBBLIGO nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica "E" di limitazione della temperatura** misurata ai sensi del DPR 412/93 e smi:

B1a) a massimi di 19°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base all'art. 3 del DPR 412/93 e con le eccezioni ivi previste, con le sigle:

- E.1 – residenza e assimilabili;
- E.2 – uffici e assimilabili;
- E.4 – attività ricreative e assimilabili;
- E.5 – attività commerciali e assimilabili;
- E.6 – attività sportive;

B1b) a massimi di 17°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93 con la sigla:

- E.8 – attività industriali e artigianali e assimilabili;

#### **B2) È FATTO DIVIETO di utilizzare generatori di calore** domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che in base alla classificazione

ambientale introdotta con DM 186/2017 non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe:

B2a) 3 STELLE in assenza di allerta (LIVELLO VERDE);

B2b) 4 STELLE in caso di allerta ARANCIO (1° Liv. ALLERTA) e ROSSO (2° Liv. ALLERTA); per tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso;

### **C) MISURE RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO**

**L'istituzione in tutto il territorio comunale del divieto di spandimento di liquami zootecnici e di concimi a base di urea**, nel periodo dalla pubblicazione della presente ordinanza al 15/04/2024 in caso di allerta ARANCIO (1° Liv. ALLERTA) e ROSSO (2° Liv. ALLERTA) per tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso, sono fatti salvi gli spandimenti effettuati mediante iniezione o con interrimento immediato.

### **D) EFFICACIA DELLE MISURE RELATIVE AI LIVELLI DI ALLERTA ARANCIO E ROSSO (1E 2):**

Il presente provvedimento per quanto attiene ai punti B 2b e C, diverrà efficace dopo la pubblicazione degli appositi avvisi di cui verrà data opportuna comunicazione alla cittadinanza mediante gli organi di stampa ed il sito internet istituzionale del raggiungimento dei livelli di allerta ARANCIO (1° livello di Allerta) e ROSSO (2° livello di ALLERTA).

## **INVITA**

a) La cittadinanza:

- ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l'alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (GPL e gas metano);
- ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute ed, in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, ridurre il rischio di esposizione:
  - limitando l'attività fisica soprattutto nelle ore più fredde, per la maggiore concentrazione da PM<sub>10</sub>;
  - limitando l'apertura delle finestre (soprattutto mattino/sera per la maggiore concentrazione di polveri sottili);
  - limitando/evitando passeggiate all'aperto per le donne in gravidanza, anziani e persone con problematiche respiratorie;
  - limitando/evitando il fumo di tabacco, attivo o passivo (effetto sinergico);

b) Le Aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare l'utilizzo dei mezzi a minore emissione.

c) Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.

d) Gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.

## **INFORMA**

La cittadinanza ed i soggetti istituzionali e privati che:

a) il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;

b) la classificazione dei veicoli può avvenire tramite:

- le Direttive Comunitarie Antinquinamento riportate sulla carta di circolazione;
- visionando la ricevuta della tassa di proprietà sulla quale viene riportata la categoria ("Euro 0" – "Euro 1" – ecc.) di appartenenza dell'autoveicolo.

c) la classificazione degli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa è stabilita dal Decreto 7 Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;

d) l'Osservatorio Regionale di ARPAV, emette il "Bollettino livelli di allerta PM10" nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì. Il bollettino aggiornato è consultabile al seguente indirizzo web:

<https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10>

e) Ulteriori informazioni sono accessibili sul sito web: <http://aria.provincia.vicenza.it/>

f) Eventuali ulteriori successive prescrizioni da parte della Regione del Veneto e/o dal Tavolo Tecnico Zonale, qualora maggiormente restrittive, assumeranno carattere di prevalenza rispetto a quanto sopra indicato;

## **SANZIONI**

**Chiunque violi le disposizioni di cui ai punti del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000 e qualora ne ricorrano i presupposti da luogo all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale.**

## **MANDA**

- a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

## **DISPONE**

- 1) che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale, sul sito Internet del Comune e negli spazi di pubblica affissione ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.
- 2)
- 3) Che il presente provvedimento venga trasmesso:
  - alla Provincia di Vicenza;
  - al Comando Polizia Locale per quanto di competenza;
  - alla Direzione Generale dell'ULSS n. 8 Berica;
  - al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza
  - al Comando dei Carabinieri di Arzignano;
  - alla Stazione dei Carabinieri Forestali di Arzignano;
  - alla Società Vicentina Trasporti Srl;
  - alla Ditta Zanconato Viaggi S.r.l.;
  - agli Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati e per l'inserimento degli avvisi sul Sito del Comune e sulla App del Comune.

## **INFORMA**

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

**IL SINDACO**

*Dott. DIEGO ZAFFARI*

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)